

in forme poco diverse, era diffuso in tutti i comuni italiani dal secolo XIV in poi⁽¹⁾, ma qui, con la parte presa il 21 agosto 1559, dopo frequenti casi di separazione di letto e di mensa, l'arbitrato per le relazioni fra padre, madre, figliuoli, fratelli, zii, viene esteso alle divergenze fra coniugi. E meritano di essere riferite le ragioni che precedono siffatta parte, tanta ne è la morale elevatezza: « Una delle cose che con dispiacenza è udita non solamente dal Ser.^{mo} Principe e Signoria nostra quando vanno a visitazione delli officii di Palazzo, ma insieme da tutta la città è lo intender che fra il marito et la moglier vertisca differentia tale che da li giudici d'esso Palazzo si ricerchi il modo che le parti possino viver divise dal matrimonio, facendosi publi-



LA NOVIZZA IN GONDOLA.
(Incisione di G. Goltzio negli « Habitus » del Boissard).

« camente tali e così importanti opposizioni con perpetua noia et vergognosa infamia delle famiglie, che li parenti et amici di quelle desperano poter componere in alcun tempo et redur insieme quelli che col solenne sacramento del matrimonio si sono per tutto il tempo delle vite loro congiunti et legati, cosa che non seguiria quando tali differentie fossero dalli propri loro parenti senza strepito terminate »⁽²⁾.

Della condizione delle donne maritate, e particolarmente delle doti e delle limitazioni poste alla loro esorbitanza, si è già detto, parlando di tempi più antichi e precorrendo in parte quanto, a rigore, spetta al periodo di cui stiamo trattando⁽³⁾. Ma facendosi sempre maggiori le doti, sempre più frequenti si facevano i decreti che tentavano di limitarle. Sul finire del Quattrocento oscillavano generalmente dai tre ai

(1) PERTILE, vol. VI, P. I, note e pagg. 175-178; SALVIOLI, *St. del dir. it.*, Torino, 1923, pag. 367.

(2) Arch. di Stato, M. C., reg. Rocca, n. 35, c. 89 t.

(3) Vedi vol. I, pag. 445 e segg. di questa Storia.